



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

13
2020

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO L'ESSERE PER L'ALTRO
a cura di
Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

IGNAZIO LAGROTTA

La responsabilità costituzionale intergenerazionale
come dovere e limite delle generazioni presenti
sotto il profilo della gestione delle risorse economico-finanziarie



ISBN: 978-88-945030-0-5

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio*(in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy e-mail:
quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>


13
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO
L'ESSERE PER L'ALTRO

a cura di

Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
30 giugno 2020
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e messo in linea sul sito [https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-
giuridici-ed-economici/edizioni-digitali](https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali)
ed è composto di 384 pagine.

ISBN 978-88-945030-0-5

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

E' istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.

Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori sull'esito degli stessi, invitandoli alle necessarie

modifiche/integrazioni, e, d'intesa con il Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.

I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibera del Dipartimento Jonico.

I requisiti per l'ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'articolo 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

All'interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di refe raggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a "doppio cieco" con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei professori ordinari e associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* e il file del lavoro in due formati (word e pdf).

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata.

I Direttori comunicheranno agli autori l'avvio della procedura di referaggio e il suo esito.

Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.

INDICE

AUTORI	12
RICCARDO PAGANO <i>Prefazione</i>	16
GABRIELLA CAPOZZA <i>Soggetto e società nella commedia L'abito nuovo di Pirandello ed Eduardo</i>	18
ALESSIO CARACCILO <i>Il lavoro dello straniero tra diritti di cittadinanza ed inclusione sociale</i>	30
VALERIA CASTELLI <i>L'analisi interpretativa delle norme come strumento di tutela e riconoscimento di fattispecie giuridiche minori</i>	42
PAOLO CIOCIA <i>Diritti e responsabilità della persona verso l'altro: le nuove dimensioni del legame solidaristico nella legislazione "promozionale" ambientale</i>	48
MASSIMILIANO COCOLA <i>L'informazione societaria tra riconoscimento formale e morale dell'individuo</i>	58
CLAUDIO D'ALONZO <i>La posizione dei soci nell'organizzazione della società</i>	66
BARBARA DE SERIO <i>Un viaggio nell'infanzia per riconoscere il valore della relazione</i>	76
MARCO DEL VECCHIO <i>Identico a chi? Breve excursus nel dualismo identitario</i>	86
GABRIELE DELL'ATTI <i>Il criterio di ragionevolezza nella legislazione emergenziale in materia di riunioni assembleari come viatico per il riconoscimento reciproco: primi spunti di riflessione</i>	98
IVAN FORTUNATO, LUANA MONTEIRO <i>Depictions of affectivity: a look at the perspective of philosophy, psychology and teaching practice</i>	106

MINO IANNE <i>«Gli uomini eccellenti sono amici fra loro»: il bíos pitagorico come essere per l'altro</i>	118
MICHELE INDELLICATO <i>Paul Ricoeur: l'alterità nel cuore della persona</i>	136
ROSA INDELLICATO <i>Identità e diversità: il problema del riconoscimento della persona portatrice dell'universale</i>	148
IGNAZIO LAGROTTA <i>La responsabilità costituzionale intergenerazionale come dovere e limite all'azione delle generazioni presenti sotto il profilo della gestione delle risorse economico-finanziarie</i>	166
CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO <i>Giovani in cerca di riconoscimento: principio di uguaglianza e politiche fiscali per la redistribuzione generazionale</i>	178
PAOLA MARTINO <i>Il duello e la gratitudine. Ripensare la relazione educativa attraverso l'ermeneutica del sé e il parcours del riconoscimento di Paul Ricœur</i>	186
PATRIZIA MONTEFUSCO <i>Clarorum virorum laudes atque virtutes: dalla nascita dell'epica a Virgilio</i>	196
FEDERICA MONTELEONE <i>“Diversi” eppure “uguali”. Identità, diversità e riconoscimento alle origini dell'Europa</i>	210
RICCARDO PAGANO, ADRIANA SCHIEDI <i>Formazione e sviluppo dell'identità. Per una competenza pedagogica dell'insegnante</i>	228
GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE <i>Mutilazioni genitali e dinamiche medico-legali</i>	246
SALVATORE ANTONELLO PARENTE <i>Strumenti di fiscalità ambientale e solidarietà intergenerazionale</i>	254
FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Principio di solidarietà e tutela della salute nell'era Covid-19</i>	278
FILOMENA PISCONTI <i>Emergenza, diritti e soccorso in mare nella dialettica tra autorità e libertà</i>	290
ANDREA PORCARELLI <i>Religioni in dialogo per una paideia del “saper vivere insieme”</i>	300
ANGELICA RICCARDI <i>Disabilità e non discriminazione. L'evoluzione della regolazione dell'unione</i>	312

MARIA BENEDETTA SAPONARO <i>Identità e sviluppo morale</i>	320
MAURIZIO SOZIO <i>Il lato oscuro dell'infosfera identità e comunicazione digitale</i>	334
MARIA LAURA SPADA <i>L'inclusione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati</i>	344
PIERLUCA TURNONE <i>Identità e alterità nella prospettiva heideggeriana. Un contributo per la pedagogia ermeneutica</i>	358
ANTONIO ZINGARELLI <i>Riconoscimento, linguaggio, democrazia</i>	372
ADRIANA SCHIEDI <i>Postfazione</i>	382

GLI AUTORI

GABRIELLA CAPOZZA – *Assegnista di ricerca di Letteratura italiana, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ALESSIO CARACCILOLO – *Dottore di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

VALERIA CASTELLI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO CIOCIA – *Cultore di materia presso la cattedra di Diritto costituzionale del Dipartimento Jonico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MASSIMILIANO COCOLA – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

CLAUDIO D'ALONZO – *Ricercatore di Diritto Commerciale, Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio"*

BARBARA DE SERIO – *Professore Associato di Storia della pedagogia, Università di Foggia*

MARCO DEL VECCHIO – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

GABRIELE DELL'ATTI – *Professore Associato di Diritto commerciale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IVAN FORTUNATO – *Professore effettivo dell'Istituto Federale di San Paolo, Itapetininga, San Paolo, Brasile*

MINO IANNE – *Dottore di Ricerca in Filosofia antica, Università degli studi di Roma "Tor Vergata"*

MICHELE INDELLICATO – *Professore Associato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ROSA INDELLICATO – *Assegnista di Ricerca di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IGNAZIO LAGROTTA – *Professore Aggregato di Diritto pubblico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLA MARTINO – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Salerno*

PATRIZIA MONTEFUSCO – *Professore Aggregato di Lessico giuridico e civiltà latina, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

LUANA MONTEIRO – *Dottoranda in Education, Università statale di san Paolo (UNESP), San Paolo, Brasile*

FEDERICA MONTELEONE – *Professore Aggregato di Storia Medievale e di Esegese delle fonti storiche medievali, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

RICCARDO PAGANO – *Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE – *Specialista in medicina legale e delle assicurazioni - Coordinatore sanitario e Responsabile medico di RSA*

SALVATORE ANTONELLO PARENTE – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto tributario, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO PERCHINUNNO – *Professore Aggregato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FILOMENA PISCONTI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

ANDREA PORCARELLI – *Professore Associato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Padova*

ANGELICA RICCARDI – *Professore Associato di Diritto del Lavoro, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA BENEDETTA SAPONARO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ADRIANA SCHIEDI – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MAURIZIO SOZIO – *Professore Aggregato di Filosofia del diritto, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA LAURA SPADA – *Professore Aggregato di Diritto dell'esecuzione civile, Università di Bari Aldo Moro*

PIERLUCA TURNONE – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ANTONIO ZINGARELLI – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

Ignazio Lagrotta

LA RESPONSABILITÀ COSTITUZIONALE INTERGENERAZIONALE
COME DOVERE E LIMITE ALL'AZIONE DELLE GENERAZIONI PRESENTI
SOTTO IL PROFILO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-
FINANZIARIE*

ABSTRACT	
La responsabilità intergenerazionale è una responsabilità “costituzionale”, una sorta di adesione consapevole e “attiva” al significato necessariamente “intertemporale” dei suoi principi fondamentali. In questa dimensione la corretta gestione delle risorse economico-finanziarie ed intertemporale del debito costituiscono un tassello fondamentale per garantire un futuro sostenibile alle future generazioni. La sfida, della democrazia e del costituzionalismo, è i quella di immaginare istituti, procedure, strumenti, regole che diano sostanza a questo principio della responsabilità (o solidarietà, equità) intergenerazionale.	The concept of intergenerational responsibility is a constitutional commitment, a conscious and “active” adhesion to the meaning of its fundamental "intertemporal" principles. It is fundamental the proper management of economic and financial resources since the intertemporal debt is a critical element to ensure a sustainable prospect for succeeding generations. The challenge of democracy and constitutionalism is to develop institutions, procedures, tools, rules that could give substance to this principle of intergenerational responsibility (or solidarity, equity).
Responsabilità intergenerazionale – generazioni future – democrazia	Intergenerational responsibility – succeeding generations – democracy

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Responsabilità democratica e costituzionale intergenerazionale. - 3. L'equità intergenerazionale alla luce delle manovre di riequilibrio pluriennale dei debiti. - 4. Considerazioni conclusive.

1. Il riconoscimento, ovvero essere per l'altro, rinvia intuitivamente ad un altro tema molto delicato che è il riconoscimento dei diritti delle generazioni future. È stato affermato che «parlare di generazioni future come nuova categoria (soggettiva?) del ragionamento giuridico significa collocare il tema del tempo (e del futuro) nel diritto, che sono in sé reciprocamente inscindibili – giacché l'esperienza giuridica vive e si esaurisce necessariamente in una determinata dimensione spaziale e temporale»¹. Se è

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ In questa prospettiva inedita, per dirla con le parole di un illustre Maestro, T. Martines, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, III, Milano

vero che in questa dimensione il tempo si impone al diritto invertendo l'ordine costituito delle cose è altrettanto vero che lo spazio del diritto costituzionale non vive nel presente ma agisce come argine verso il passato e prospettiva verso il futuro². Ed è la proiezione verso il futuro che consente alle carte costituzionali di assurgere a manifesto politico di un popolo, a modello ideale di una società e di uno stato. Ed in questa dimensione il tempo, nella prospettiva del costituzionalismo, non può che essere declinata al futuro. Le costituzioni e le norme costituzionali sono un'esperienza che si sviluppa nel tempo³; «dentro questo tempo (passato e futuro), il patto costituzionale si rinnova e si conforma ai cambiamenti sociali portando con sé il suo carico di storie, di sedimentazioni culturali e sociali, di attese, di esigenze da preservare, di obiettivi da perseguire, di programmi da realizzare»⁴. Ne è un esempio la nostra costituzione⁵ che,

1978, p. 783 ss., ora in Id., *Opere, I. Teoria generale*, Milano, 2000, p. 479, «il tempo diviene (assieme allo spazio) una forma della storia, ed il diritto, come bene ha messo in luce S. Pugliatti, *La giurisprudenza come scienza pratica* (1950), ora in Id., *Grammatica e diritto*, Milano 1978, p. 101, «nel suo nascere e nel suo attuarsi è, dunque, vita e storia del popolo che lo ha prodotto e vissuto», così citato da A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del diritto*, Annali IX, 2016.

² «Il futuro non è mai completamente staccato dal presente: in ogni momento convivono generazioni diverse, soggetti “appartenenti a tutte le età della vita”, e all'interno di questa umanità stratificata temporalmente è molto difficile (e persino ingenuamente schematico) provare a dividere nettamente presente e futuro, generazioni di oggi e generazioni a venire, titolari di obblighi morali di responsabilità o destinatari dei medesimi» in tal senso A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit..

³ Secondo la bella immagine di M. Rosenfeld, *Interpretazioni. Il diritto tra etica e politica* (1998), tr. it., Bologna, 2000, 405.

⁴ A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del diritto*, cit., il quale evidenzia che «le costituzioni nascono per avere (e per dare alle comunità di riferimento) stabilità nel tempo, per durare tendenzialmente senza limiti, e molti dei principi, beni, valori che esse individuano come oggetti da proteggere e sviluppare, o semplicemente da regolare, si muovono su un piano che è intrinsecamente intertemporale, e non possono essere circoscritti ad una fase cronologica o ad una o più generazioni determinate».

⁵ Anche la Costituzione italiana, osserva A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit., si presta, in diverse disposizioni, e in misura più o meno diretta, ad incorporare e a riflettere, nei propri percorsi di attuazione e interpretazione, elementi di consapevolezza e sensibilità verso la questione intergenerazionale. In primo luogo, valgono per essa le considerazioni che sono state rivolte alle caratteristiche generali del linguaggio costituzionale, naturalmente aperto al futuro, costruito su “promesse” e programmi di cambiamento, e alla ambizione — che ogni costituzione coltiva — a durare per sempre, o comunque per un tempo che comprende ampie fasi di futuro. Parole come «popolo», «patria», «nazione» esprimono il bisogno di continuità attraverso il tempo di un'esperienza sociale e comunitaria. Il popolo è un'unità ideale non scindibile rigidamente in momenti temporali e in scale di identità: cfr. P. Maddalena, *L'ambiente e le sue componenti, L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in *federalismi.it*, 2011, n. 25, p. 12. Ma allora, se al «popolo» appartiene la sovranità (e in suo nome è amministrata la giustizia), C. Lavagna, *Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana*, in *St. Cagliari*, XXXVI, Padova 1953, p. 55, se il senso del governo democratico è di operare “per” il popolo perché “dal” popolo esso deriva la sua legittimazione, una norma come il comma 2 dell'art. 1 potrebbe davvero essere un pilastro di un nuovo diritto (costituzionale) intergenerazionale, su un duplice versante: quello delle misure e delle politiche per promuovere una cultura del futuro e realizzare un atteggiamento orientato alla responsabilità verso le generazioni future; e quello della delineazione di procedure e istituzioni pensate per tutelare gli interessi di chi non c'è ancora ed è perciò fuori dei circuiti della decisione democratica.

come ben rappresentato dai padri costituenti, non è l'epilogo di una rivoluzione già fatta ma il preludio, l'annuncio di una rivoluzione ancora da fare. A questa rivoluzione non sono indifferenti le generazioni future atteso che «il linguaggio normativo (e la teoria) costituzionale è naturalmente proiettato a tutelare (o almeno a tenere in conto) gli interessi delle generazioni future⁶, a cominciare da quelli che sono il tema fondamentale del discorso costituzionale, cioè i diritti che l'art. 2 definisce inviolabili⁷, che non a caso sono posti «accanto ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Purtroppo le nuove generazioni, per definizione, non hanno voce in capitolo nelle decisioni democratiche perché, non votando, non sono rappresentate da nessuno. Ma i loro interessi sono tanto più sacrificati quanto più miopi sono le decisioni dei legislatori. Questo processo in Italia ha avuto esiti drammatici. Alto debito pubblico, squilibri del welfare sul lato previdenziale, bassa spesa per istruzione e formazione e diminuzione degli investimenti a beneficio di aumenti costanti di spesa corrente, sono alcuni dei più clamorosi esempi di come la politica ha «comprato il consenso»⁸ delle generazioni presenti a spese di quelle future. Sotto tale profilo notevoli sono gli spazi che il legislatore nazionale è chiamato ad attuare per avverare una normativa interna che porti alla tutela effettiva delle generazioni future che trova i suoi pilastri normativi nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali, nell'art. 3 del Trattato Ue e nell'art. 11 Tfu, laddove tali testi parlano di sviluppo sostenibile e solidarietà tra le generazioni ma anche in una lettura aperta del testo costituzionale⁹.

Ma come è stato acutamente osservato «non vi può essere Nazione se non vi è un passato generazionale al quale richiamarsi; ma non vi può essere Nazione se non vi è un futuro generazionale al quale guardare»¹⁰. Possiamo tranquillamente affermare che la sfida, della democrazia e del costituzionalismo, è invece quella di immaginare istituti, procedure, strumenti, regole che diano sostanza a questo principio della responsabilità

⁶ A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit.. L'A. evidenzia come il «vincolo» costituzionale, nella sua complessa morfologia nella quale stanno insieme eredità — del passato, un passato a volte anche da chiudere irreversibilmente: pensiamo alle nostre XII e XIII disp. trans. — e libertà — di vivere ed interpretare il presente alla luce delle esigenze del futuro —, richiede che in questo passaggio di testimone da una generazione all'altra non ci siano amministrazioni «esclusive», cioè fasi e momenti in cui le generazioni presenti compromettano irrimediabilmente proprio questa trasmissione di principi-valori, e di beni-risorse che ne rendono possibile l'attuazione.

⁷ A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit..

⁸ I processi decisionali guardano al tempo breve, inseguono il consenso di oggi, anche a scapito dell'interesse oggettivo (del momento attuale oltre che) del tempo lungo. L'esigenza di andare incontro alle richieste dell'elettorato che vota e che decide governi e maggioranze produce una inevitabile parzialità in favore del presente così A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit..

⁹ È stato correttamente sottolineato da A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit., «il consolidamento di una dimensione giuridico-normativa, e non più solo etico-morale, della questione intergenerazionale investe entrambi i piani dell'esperienza giuridica (dentro e oltre lo Stato), li costringe a confrontarsi, a scambiarsi contenuti ed esperienze».

¹⁰ R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli 2008.

(o solidarietà, equità) intergenerazionale¹¹. In questa dimensione le questioni legate alla corretta gestione delle risorse finanziarie si intrecciano con rilevanti aspetti costituzionali¹² atteso che «l'istanza intergenerazionale rivela un'impronta oggettiva: le generazioni future, più che soggetti che devono essere necessariamente identificati, sono proiezioni di beni e principi che possono essere visti, altresì, come limiti intrinseci dell'esperienza umana»¹³.

Non solo il principio democratico, nella dimensione del controllo sulle decisioni politiche, è garantito pienamente solo attraverso una corretta gestione economico-finanziaria delle risorse ma anche il tema delle responsabilità verso le generazioni future non può prescindere da tale terreno d'indagine. A ricordarcelo non è solo il diritto costituzionale ma anche la limitatezza delle risorse a disposizione. Nei momenti di crisi finanziaria, quale quello che purtroppo da anni stiamo vivendo, la tutela in concreto dei diritti, non solo sociali, inevitabilmente anela una corretta gestione delle risorse. In questi momenti, ancor più gravi sono gli errori e le ricadute conseguenti allo sperpero di risorse già molto preziose, vieppiù perché limitate.

¹¹ Un riferimento esplicito alla tutela delle generazioni future compare anche in un documento normativo internazionale come la Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene (Washington, 2 dicembre 1946), che rappresenta la prima proiezione dell'istanza intergenerazionale sul terreno della preservazione dell'ambiente e delle risorse naturali (in questo caso il cosiddetto *whale stocks*). Nei decenni successivi, saranno molti gli atti internazionali che mostreranno una progressiva consapevolezza della rilevanza intergenerazionale di beni e interessi legati al sistema ecologico e naturale: dalla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Bonn, 23 giugno 1979) alla Convenzione di Nairobi sulla diversità biologica (22 maggio 1992), all'Accordo sulle misure di conservazione e gestione della pesca in alto mare (New York, 4 agosto 1995), al Codice di condotta per la pesca responsabile (31 ottobre 1995), alla Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future adottata il 12 novembre 1997 a Parigi dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) (27), fino alla Dichiarazione universale dei diritti della natura (Cochabamba, Bolivia, 22 aprile 2010). Il principale punto di riferimento resta sicuramente l'Earth Summit di Rio de Janeiro del 3-14 giugno 1992, con le sue tre proiezioni documentali: la Dichiarazione di Rio, la Convenzione sulla diversità biologica, e la Convenzione-quadro sul cambiamento climatico. Tutti e tre tali atti incorporano il concetto di solidarietà e responsabilità intergenerazionale.

¹² Per tale motivo è stata ritenuto necessario introdurre l'equità fra generazioni nella Carta costituzionale si v. disegno di legge costituzionale n. 1632 presentato nella XVIII legislatura. Si tratta di un intervento che non è solo simbolico, ma ha conseguenze concretissime: può ostacolare le manovre finanziarie parassitarie, l'indebitamento irresponsabile, le «clausole» che scaricano nuove tasse sugli anni a venire, i tagli all'istruzione, gli appalti privi di adeguati criteri ambientali, e qualsiasi altro tentativo di ipotecare il futuro di tutti per fare un favore a qualcuno nel presente.

¹³ A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit..

In questo contesto appaiono significativi, in termini di evoluzione del sistema, i principi, da ultimo ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza del 14 febbraio 2019, n. 18, in materia di equilibrio di bilancio, nell'ambito del quale la responsabilità politica del mandato elettorale si configura anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. In questo contesto anche il tema dell'equità intergenerazionale, che impone la necessità di non gravare con il debito in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, si impone in una dimensione di effettività nel percorso argomentativo del Giudice delle leggi.

2. Il diritto delle generazioni future come vincolo e limite all'azione della generazione attuale «può giustificare limitazioni solo in ordine alla potenziale irreversibilità di talune scelte, e dunque rispetto alla realizzazione di un modello specifico di assetto istituzionale, ovvero quello informato ai principi della democrazia pluralista, che impedisce l'assunzione di scelte che non siano ripetibili»¹⁴.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche uno dei temi che agita la contrapposizione tra la generazione presente vs le generazioni future è quello legato all'utilizzo delle risorse economiche nell'ambito pubblico.

Già all'epoca della Convenzione di Filadelfia è memorabile la contrapposizione tra le differenti visioni di T. Jefferson e J. Madison¹⁵.

Il primo nutriva più di qualche dubbio in merito alla possibilità di configurare un diritto naturale del padre di seppellire i figli sotto una montagna di debiti e conseguentemente declinava tale concetto, in termini più strettamente politici, nel ritenere non giustificabile il trasferimento di ingenti debiti tra generazioni.

Il secondo, riteneva che alcuni obiettivi nazionali fondamentali, oseremmo dire strategici, sono realizzabili solo a fronte di un impegno economico inevitabilmente eccezionale i cui obblighi finanziari possono essere trasmessi da una generazione all'altra.

Avvertiamo, pur nelle contrapposte posizioni espresse, da quelli che furono rispettivamente il 3° e 4° Presidente degli Stati Uniti d'America, il respiro corto delle scelte politiche della contingenza (non solo finanziaria)¹⁶.

In via del tutto preliminare potremmo affermare di concordare con ambedue le prospettive espresse durante questa disputa. Se da un lato è indubitabile la

¹⁴ F. Rimoli, *Bioetica, Diritti del Nascituro, Diritti delle generazioni future*, in Aa.Vv., *Diritti costituzionali*, Giappichelli Editore, Torino 2001, p. 357.

¹⁵ Sul punto, cfr. R. Bifulco, *Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell'Unione. A proposito della riforma costituzionale sull'equilibrio di bilancio*, in *Rivista telematica AIC*, n. 2/2012, pubblicato il 05.06.2012; cfr. la ricostruzione storico-giuridica di S. Holmes, *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, in Aa.Vv., *Il futuro della costituzione*, Einaudi, Torino 1996, pp. 176-7, p. 193.

¹⁶ Per una recente ricostruzione con metodologie statistiche sulle decisioni politiche tra le quali sono evidenziate quelle c.d. a "corto raggio" o inefficaci; cfr. A. Accetturo, G. De Blasio, *Morire di aiuti, i fallimenti delle politiche per il sud [e come evitarli]*, IBL libri, 2019; L. Forni, *Nessun pasto è gratis*, il Mulino, Bologna 2019.

responsabilità dei padri di tenere esenti i figli dalle conseguenze nefaste del debito altrettanto vero è affermare che il raccolto del futuro dipende da quello che seminiamo oggi. Ed allora il problema è di prospettiva più che di contrapposizione, di equilibrio più che di antitesi, di capacità di operare un bilanciamento proiettato verso il futuro.

Un'interessante occasione per avviare una riflessione su questo tema la offre la recente sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 della Corte costituzionale. In questa decisione, infatti, si intrecciano due temi fondamentali, quello della "responsabilità democratica" e della "responsabilità costituzionale intergenerazionale".

3. La sentenza del 14 febbraio 2019 n. 18 parte dalle norme legislative di sistema, secondo le quali le manovre di riequilibrio si devono rapportare ad un arco temporale sostanzialmente riconducibile al mandato elettivo, ben più contenuto rispetto al trentennio previsto dalla legge oggetto del suo sindacato, per dimostrare come siano i principi di responsabilità politica a garantire la democraticità dell'ordinamento. In questa prospettiva poteva giustificarsi la norma previgente secondo la quale il piano di riequilibrio si sarebbe potuto articolare in un decennio, ma non certo nella prospettiva trentennale, tanto più che l'inserimento della norma di cui si discute determina un disallineamento tra i tempi del pagamento dei debiti accertati (contenuti in un arco temporale infradecennale) e quelli, ben più lunghi, necessari per la restituzione delle anticipazioni ricevute «caratterizzato (a differenza del passato) dal libero accesso alle anticipazioni di liquidità e dalla libera disponibilità, per le spese correnti, della quota risultante dalla riduzione degli accantonamenti». Con la norma censurata, afferma la Corte costituzionale, «nessuno degli amministratori eletti o eligendi sarà nelle condizioni di presentarsi al giudizio degli elettori separando i risultati direttamente raggiunti dalle conseguenze imputabili alle gestioni pregresse».

Lo stesso principio di rendicontazione, presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo, ne risulta quindi gravemente compromesso. Per rafforzare questo ragionamento la Corte richiama la propria giurisprudenza nella quale l'obbligo dell'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto è stato legato all'esigenza di assicurare agli elettori la consapevolezza circa le modalità di impiego delle risorse pubbliche, quindi, il mantenimento del legame fiduciario tra mandato elettorale e rappresentanza democratica¹⁷.

Si tratta all'evidenza di un principio di grande rilievo perché teso a riaffermare il concetto del bilancio quale «bene pubblico» collegandolo al fondamentale momento elettorale, così valorizzando l'esercizio del diritto di voto in quanto espressione del giudizio consapevole del cittadino-elettore anche in riferimento all'uso virtuoso delle risorse economiche disponibili.

Una decisione ispirata ad un modello ideale di partecipazione democratica e di cittadinanza responsabile che se in linea teorica appare condivisibile tuttavia presenta

¹⁷ Cfr. Corte cost., 20 luglio 2016, n. 184 e 25 ottobre 2017, n. 228.

in concreto delle criticità.

Sebbene la proiezione trentennale dell'obbligo di restituzione delle anticipazioni di liquidità confligga con i principi della responsabilità politica consentendo agli amministratori di attingere liberamente alle anticipazioni di liquidità ricevute e alle maggiori disponibilità risultanti dalla riduzione degli accantonamenti necessari per il rientro anche per finanziare spese correnti, e tanto in astratto potrebbero condurre gli amministratori ad agire senza che gli effetti delle loro azioni finanziarie siano immediatamente leggibili dai cittadini, con conseguente deresponsabilizzazione delle scelte politico-amministrative ed elettorali, è anche innegabile che, proprio per il principio della continuità dei bilanci, ogni amministrazione obbligata ad attuare politiche di risanamento finanziario rischia di venir giudicata non tanto per le politiche realizzate, ma per quelle "non fatte", giacché le misure di rigore restringono gli ambiti entro i quali è possibile investire in servizi ed opere a beneficio della collettività.

In sostanza, come acutamente fatto rilevare in dottrina quando arriva l'ora del risanamento finanziario gli amministratori rischiano di essere bocciati dai loro elettori non per le proprie azioni ma per aver posto rimedio a quelle dei predecessori¹⁸.

Sarebbero infatti auspicabili il riconoscimento di spazi ragionevoli di bilancio tali da legittimare quanto meno l'adozione di decisioni vincolate a specifici obiettivi tra i quali ad esempio: investimenti in opere ed infrastrutture strategiche per la stessa comunità o per la manutenzione dello stesso patrimonio immobiliare dell'Ente.

La stella polare in tal senso è da ritenersi l'art. 119 Cost., in base al quale l'indebitamento dovrebbe essere consentito soltanto per le spese di investimento «in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate».

È un tema che difficilmente potrà trovare soluzione per via giurisprudenziale, anche da parte del giudice delle leggi, ma che necessiterebbe una rimediazione legislativa anche perché le norme contenute nel TUEL in tema di controllo e, soprattutto, risanamento finanziario degli enti locali hanno dimostrato tutti i propri limiti, lasciando nel limbo amministrazioni i cui conti sono in condizioni critiche, con danni enormi per le comunità locali, i creditori e, alla fin fine, lo stesso rispetto del principio democratico condivisibilmente valorizzano nella sentenza della Corte costituzionale del 14 febbraio 2019 n. 18.

Del resto, quest'ultima nella citata pronuncia si è dimostrata consapevole di tutto ciò affermando che di fronte all'impossibilità di risanare finanziariamente un ente locale «la procedura di predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato, così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose 'eredità'. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano,

¹⁸ Cfr. P. Saitta, *Dal bilancio quale "bene pubblico" alla "responsabilità costituzionale democratica" e "intergenerazionale"*, in *Giur. cost.*, 2019, pp. 221 ss.

ovviamente, al legislatore».

Affrontare quest'ultime criticità rappresenta un appuntamento ormai ineludibile con la storia, pena la frustrazione in generale del principio della responsabilità democratica e nello specifico proprio di quanti dinanzi ai cittadini si sono impegnati responsabilmente ad assumere decisioni improntate alla sobrietà ed al risanamento dei conti.

Con alta probabilità ne va non solo della ordinata gestione dei conti degli Enti locali ma anche della stessa tenuta delle istituzioni pubbliche dinanzi alle recenti avanzate di formazioni politiche animate dal chiaro intento di ampliare «i cordoni della borsa» del bilancio a supporto di decisioni utili, a dire di quest'ultime, a ridare slancio all'economia e ad eliminare le diseguaglianze tra gli stessi cittadini, che tuttavia nella maggior parte dei casi – alla prova dei fatti – rilevano tutto il loro «respiro corto», con aggravio dei conti e del peso sulle generazioni successive.

In definitiva, pare di poter cogliere, al di là di quest'ultime criticità, nella sentenza della Corte costituzionale del 14 febbraio 2019 n. 18 delle prime importanti sollecitazioni rivolte ai decisori politico-istituzionali, oltre che alla stessa comunità degli interpreti, verso l'individuazione, nel dato momento storico-economico e sociale, all'atto dell'adozione di decisioni pubbliche di un difficile punto di equilibrio tra l'esigenza di non spostare sulle generazioni future i costi finanziari delle politiche attuali e quella di non scaricare sugli amministratori subentrati il peso degli errori del passato.

Di estremo interesse, anche l'ultimo principio richiamato dalla Corte per motivare l'accoglimento della questione al suo esame è quello dell'«equità declinata sia in senso intergenerazionale» sia «intragenerazionale».

Quest'ultimo non è un concetto inedito per la dottrina¹⁹ e per la stessa giurisprudenza costituzionale, tant'è che in sentenza si richiamano alcuni precedenti specifici nei quali erano state censurate norme «le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale». Secondo la Corte costituzionale, la responsabilità «intragenerazionale» comporta che politiche volte a tollerare forti squilibri nei conti della finanza pubblica allargata, come quella oggetto della sentenza del 14 febbraio 2019 n. 18, porta ad attuare interventi correttivi in senso restrittivo «che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione (sent. n. 10 del 2015)», oltre a sospingere «inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche “di corto respiro”, del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa».

La Corte avverte inoltre come un concetto di equità nella prospettiva temporale

¹⁹ D. Porena, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino 2018; N. Lupo, *Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Notazioni sparse*, consultabile in <http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/>

comporti «la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo». In questo senso è anche la lettura che viene data della «regola aurea» (così viene definita) di cui all'art. 119 Cost..

Il tema dell'equità intergenerazionale è oramai di stretta attualità ed involge il funzionamento stesso delle istituzioni democratiche²⁰ e della democrazia costituzionale.

Invero, è evidente come talune decisioni assunte da decisori politici²¹ indubbiamente riversino i propri effetti su quanti all'atto dell'assunzione o non sono ancora nati o non risultano essere rappresentati nel circuito democratico costituzionale.

Si pensi ad esempio a quanti oggi non sono ancora nati, o sono minorenni o se maggiorenni che non riescono a far veicolare, dunque, a far emergere, mediante l'attuale circuito partitico rappresentativo quest'ultimi interessi all'atto dell'approvazioni di leggi e provvedimenti che incidono irrimediabilmente sui loro interessi.

Sarebbe auspicabile che in una democrazia matura, al netto di osservazioni critiche sulla dignità giuridica degli interessi da quest'ultimi portati, che gli stessi interessi emergessero all'attenzione dei decisori politici all'atto dell'assunzione di decisioni che protraggono i loro effetti nel tempo.

Oltre agli aspetti sul bilancio e sulla sana gestione finanziaria, si pensi ad esempio a tutte quelle decisioni che incidono sulla sostenibilità ambientale, sul governo del territorio, sulla salute, in materia energetica ecc. che una volta assunte creano una vera e propria ipoteca sul futuro prossimo delle nuove generazioni.

A tal proposito, sarebbe desiderabile, piuttosto che alimentare lo sviluppo di ulteriori vie extra parlamentari di dissenso alle misure già assunte, si veda ad esempio il caso globale della giovane svedese Greta Thunberg o l'avanzare di movimenti anti-sistema, che quest'ultimi provvedimenti, fossero quanto meno scrutinati anche alla luce degli effetti durevoli nel tempo e preceduti, ove possibile, dall'acquisizione preventiva di una sorta di nulla osta o parere tecnico non vincolante.

Sempre restando nell'alveo della democrazia liberale rappresentativa sarebbe quanto meno auspicabile nell'iter di formazione del provvedimento l'acquisizione alla discussione di quest'ultimi interessi.

²⁰ A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit., evidenzia come «non solo i diritti, ma anche le strutture della democrazia, lo Stato, la rappresentanza politica, il lavoro e la competenza del legislatore sono proiettati normalmente a tener conto pure degli interessi del tempo e dell'umanità futura. Le generazioni future sono un "pezzo" dell'interesse generale nella lettura che Jellinek fa, a cavallo tra XIX e XX secolo, della rappresentanza e della responsabilità politica».

²¹ Tra l'altro «i processi decisionali» guardano al tempo breve, inseguono il consenso di oggi, anche a scapito dell'interesse oggettivo (del momento attuale oltre che) del tempo lungo. L'esigenza di andare incontro alle richieste dell'elettorato che vota e che decide governi e maggioranze produce una inevitabile parzialità in favore del presente» in tal senso le considerazioni di A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit..

Ad esempio sarebbe ipotizzabile assumere un parere, necessario ma non vincolato, da parte di un organo tecnico preposto alla cura di quest'ultimi interessi di matrice intergenerazionale ed intragenerazionale composta da esperti sui temi in discussione.

Contrariamente, si avvertirà sempre più l'inadeguatezza delle scelte politiche rapportate soltanto alle esigenze dell'immediata contingenza (non solo finanziaria) e si assisterà ad altrettanti sfoghi di tali interessi in sedi extra-parlamentari o al di fuori delle sedi deputate dall'Ordinamento giuridico e con conseguenziale sovraccarico vuoi delle stesse istituzioni giudiziarie o sovraeccitazione delle «piazze».

4. La Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2019, in definitiva ci chiede di osservare i diritti fondamentali, non solo in una dimensione temporalmente statica e, quindi, per forza di cose individualista, ma diacronica e, quindi, collettiva e transgenerazionale.

E questa lettura appare del tutto coerente con l'art. 2 Cost., nella dimensione individuale e in quella collettiva concorrente – con l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale²².

Tutte le scelte «adottate» o «non adottate» – oggi ne siamo purtroppo consapevoli a fronte dell'evidenza dello stato di crisi di settori come la sanità, l'istruzione, la manutenzione delle opere pubbliche – sono destinate ad incidere, più o meno irreversibilmente, sulle generazioni future, condizionandone l'ambito di godimento – effettivo – di tutti i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale.

Ma se ciò vale per gli attori politici, la sentenza della Corte costituzionale del 14 febbraio 2019 n. 18, al di là del rilievo tecnico del tema trattato e delle inevitabili conseguenze che avrà sulle sorti finanziarie di tanti enti territoriali, ha l'innegabile merito di aver portato all'attenzione della comunità nazionale, dei c.d. policy maker in tutti i suoi livelli e articolazioni, insieme alle varie autorità giudiziarie ed alla stessa dottrina, quest'ultimi temi e di aver contribuito alla maturazione di una maggiore sensibilità giuridica sul diritto «costituzionale intergenerazionale».

La capacità dello Stato e del diritto di curare gli interessi delle generazioni future costituisce un elemento imprescindibile della loro forza come ebbe ad osservare Santi Romano, nella celebre prolusione del 1909 sullo Stato moderno e la sua crisi:

Lo Stato, rispetto agli individui che lo compongono e alle comunità che vi si comprendono, è un ente a sé che riduce a unità gli svariati elementi di cui consta, ma non si confonde con nessuno di essi, di fronte ai quali si erge con una personalità propria, dotato di un potere, che non ripete se non dalla sua stessa natura e dalla sua forza, che è la forza del diritto. Soltanto così esso [...] si eleva al di sopra degli interessi non generali, contemperandoli e armonizzandoli; si pone nella condizione di curarsi

²² La solidarietà come motivazione della responsabilità (e del dovere di considerazione e di rispetto) verso chi non esiste ancora. Questa forse è la parte più promettente del messaggio costituzionale di impegno nei confronti delle generazioni future in termini A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit..

non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future, ricollegando in un'intima e ininterrotta continuità di tempo, di azione, di fini, momenti ed energie diverse, di cui esso è comprensiva espressione²³.

Queste parole, ancora molto forti, tracciano un solco e sono nel contempo un monito che ci invita adesso a realizzare quella rivoluzione promessa, quel progetto di società che pone al centro di tutto la persona umana²⁴ non solo presente ma anche futura.

²³ A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit.. L'A. evidenzia come «lo Stato rappresenta e opera a vantaggio e per la coesione della collettività, ma poiché lo Stato non è una figura “a tempo”, “provvisoria”, ma un soggetto tendenzialmente “permanente”, la sua azione non può che puntare al mantenimento (attraverso il succedersi delle generazioni) delle condizioni di convivenza della collettività, lavorando contemporaneamente per l'interesse della collettività medesima nella continuità delle sue frazioni».

²⁴ Il valore della solidarietà – che la Corte costituzionale, in una nota sentenza, ha definito «base della convivenza sociale normativamente configurata dal Costituente» – si pone in antitesi tanto all'individualismo quanto al presentismo, entrambi estranei alla visione e ai significati del personalismo costituzionale come ricorda A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, cit..